

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ARCHIVISTICA

TRA

Archivio di Stato di Viterbo (di seguito denominato “Archivio”), con sede e domicilio fiscale in Viterbo, via Vincenzo Cardarelli, 18 - C.F. 80018450561, in persona del suo funzionario delegato Direttore, dott. Gaetano Petraglia,

E

Università della Tuscia, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (di seguito denominato “Dipartimento”), con sede in Viterbo in Via S. Carlo 32, in persona del suo Direttore prof. Luca Lorenzetti,

di seguito collettivamente indicati come le “Parti”;

VISTA la L. 22 aprile 1941, n. 633, recante *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, e, in particolare, gli artt. 10 e 70-ter;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e, in particolare, l'art. 15;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e, in particolare, l'art. 53;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e, in particolare, gli artt. 6, 7, 107, 108, 112, 118 e 119;

VISTO il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*.

VISTA la Circolare 29 settembre 2017 n. 39 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Archivi;

VISTI il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), approvato nel giugno 2022, le *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale* e le *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* pubblicate dalla Digital Library;

VISTO il D.M. 11 aprile 2023, n. 161, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, così come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e, in particolare, l'art. 6,

commi 1 e 9, e l'art. 14;

VISTO il D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, e, in particolare l'art. 7, comma 3;

PREMESSO CHE

- Che l'Archivio è un Istituto del Ministero della Cultura che ha il compito di tutelare, conservare e valorizzare la documentazione storica preunitaria e postunitaria di natura territoriale in conformità di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Che ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'Archivio promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione degli archivi conservati;
- Che con nota del 16/04/2024 num. prot. 620-P l'Archivio ha trasmesso una proposta progettuale riguardante il censimento della documentazione farnesiana conservata presso l'Archivio e in generale sul territorio della provincia di Viterbo, nell'ambito della Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2025-2027;
- Che la stessa è stata approvata dal Ministero della cultura a seguito di registrazione del D.M. 31 gennaio 2025, in data 27 febbraio 2025, al n. 264, da parte della Corte dei Conti, di cui questo Archivio ha ricevuto notifica da parte della Direzione Generale Bilancio con circolare n. 16 del 03 marzo 2025;
- Che nel dipartimento è incardinato un gruppo di docenti (proff. Marini, Nicolai, Parlato, Riga) che partecipano a due progetti PRIN di argomento farnesiano; che gli stessi hanno elaborato in collaborazione con l'Archivio la suddetta proposta progettuale riguardante il censimento della documentazione farnesiana conservata presso l'Archivio e in generale sul territorio della provincia di Viterbo;
- che l'Archivio e il Dipartimento hanno quindi comune interesse per la ricerca e lo studio, il censimento e la descrizione analitica della documentazione farnesiana presente nell'Archivio di Stato di Viterbo, come pure nei depositi archivistici della provincia (comunali, parrocchiali, diocesani), per contribuire a ricostruire l'azione di governo della dinastia dei Farnese;
- che l'Archivio e il Dipartimento hanno altresì comune interesse ad interagire nell'ambito del database EF-Enciclopedia Farnesiana (<https://farnese.org/>), piattaforma open access che si propone la repertoriatura sistematica di persone, avvenimenti, luoghi, oggetti che siano prodotto o espressione del mondo dei Farnese, che siano legati al casato o che a qualsiasi titolo siano connessi ai domini e alla storia della dinastia;
- Che per la gestione delle attività si rende necessario un atto formale che regoli e definisca i rapporti tra le parti nel rispetto della normativa vigente;
- che la stipula del presente accordo è stata approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2025;
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente la ricerca e la valorizzazione della documentazione farnesiana conservata presso l'Archivio e nel territorio della provincia di Viterbo secondo i termini definiti dalla presente Convenzione. Le Parti convengono che la presente Convenzione debba essere attuata a condizione di reciprocità. Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della presente Convenzione che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 2

Impegni delle Parti

Al fine di realizzare l'Oggetto del presente Accordo, l'Archivio dichiara la propria disponibilità a offrire supporto, con le proprie qualificate competenze, ove possibile e in considerazione delle risorse umane e strumentali interne disponibili e delle esigenze di servizio del momento, all'attività di studio e di ricerca della documentazione farnesiana ai ricercatori del Dipartimento e agli eventuali esperti coinvolti a titolo gratuito quali collaboratori esterni, agevolando la consultazione degli strumenti di ricerca disponibili e dei materiali documentari.

L'Archivio si impegna inoltre a rendere noti al Dipartimento i risultati del progetto del censimento della documentazione farnesiana, che è in procinto di essere avviato, al fine di valutare insieme ad esso eventuali e successive attività di condivisione e di pubblicazione sul portale web del database EF.

Il Dipartimento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione, eventuale pubblicazione e utilizzo della documentazione e delle eventuali immagini di documenti di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 42/2004 e di riportare la esatta segnatura delle fonti conservate dall'Archivio che eventualmente saranno utilizzate nel corso della ricerca.

Il Dipartimento si impegna inoltre a garantire la protezione dei dati personali eventualmente contenuti nella documentazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; Regolamento europeo sulla protezione dei dati -GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo Regolamento EU).

L'Archivio e il Dipartimento collaborano nella realizzazione e nella promozione di eventuali attività di divulgazione dei risultati, tra cui mostre, pubblicazioni scientifiche, attività educative, implementazione del database EF ecc.

Art. 3

Modalità di attuazione

Le Parti potranno stipulare eventuali accordi operativi per disciplinare l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni.

Art. 4
Referenti tecnico-scientifici

Sono individuati i seguenti referenti:

L'Archivio designa quale referente il Direttore funzionario delegato dott. Gaetano Petraglia gaetano.petraglia@cultura.gov.it .

Il Dipartimento designa quale referente il prof. Paolo Marini - paolo.marini@unitus.it .

I referenti hanno il compito di supervisionare e assicurare tutte le attività necessarie, favorendo un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della definizione e condivisione delle operazioni e delle attività attuative delle finalità del presente accordo.

Art. 5
Durata, modifiche e risoluzione dell'accordo

Il presente Accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente non oltre 60 giorni dalla scadenza del presente Accordo.

Qualsiasi modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi Rappresentanti legali.

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta.

Art. 6
Oneri finanziari

Le Parti si impegnano a cooperare per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, secondo il principio di mutua collaborazione. La messa a disposizione delle risorse proprie non dovrà recare pregiudizio ai servizi offerti dall'Istituto, né comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.

Art. 7
Proprietà dei risultati di ricerca, condivisione e divulgazione

I risultati ottenuti nell'ambito del programma di cooperazione spettano, salvo diverso accordo, in comproprietà alle Parti che si impegnano a proteggerli e valorizzarli. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa e a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore, segnalando tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche in cui sarà opportuno.

Le idee ed i concetti relativamente agli aspetti metodologici, scientifici e tecnologici derivanti dalle forme di collaborazione che potranno essere sviluppati e/o creati nel corso del progetto saranno liberamente fruibili da ciascuna delle Parti. Gli aspetti inerenti all'eventuale co-

titolarità e la gestione della proprietà intellettuale, nonché le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, saranno regolate ai sensi della normativa vigente nei singoli Accordi attuativi. Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare con l'Archivio di Stato di Viterbo, senza fine di lucro e volte alla promozione del patrimonio documentario in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.

La concessione di immagini da parte dell'Archivio di Stato di Viterbo non comporta la cessione di diritti di sfruttamento commerciale degli stessi, del diritto di riproduzione e di concessione d'uso che devono essere autorizzati dall'Archivio di Stato di Viterbo ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 42/2004 e del D.M. 161/2023, così come modificato dal D.M. 108/2024.

Art. 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 9

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato, coinvolto nell'attività, l'accesso ai luoghi designati per lo svolgimento del lavoro, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 3 del presente accordo.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'intesa stessa.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Clausola compromissoria e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.

Per qualunque controversia che possa insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 11
Firma, registrazione e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, *ex. art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale* – D.lgs. 82/2005 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Archivio di Stato di Viterbo
LEGALE RAPPRESENTANTE

Università della Tuscia, Dipartimento di studi
linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici
LEGALE RAPPRESENTANTE